

i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

I comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, e che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa del primo e secondo comma, dovranno restituire allo Stato la metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa siasi provveduto coi fondi del mutuo sussidiato. Qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennità pagata, sarà versata invece la metà del ricavato stesso.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Al primo comma di quest'articolo bisogna aggiungere, dopo le parole: « di cui all'articolo 1° » quest'altre: « della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

PRESIDENTE. Allora, come la Camera ha udito l'onorevole relatore propone che dopo le parole: « di cui all'articolo 1 » si aggiungano quest'altre: « della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

Il Ministero consente?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sì.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 36 e in questa modificazione.

(È approvato).

Art. 37.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento nei comuni di cui all'articolo 1^a, si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2350, valutando i beni espropriati nello stato in cui si troveranno al momento dell'espropriazione, salve però sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.

I proprietari danneggiati espropriati conserveranno il diritto di contrarre il mutuo in conformità degli articoli precedenti sopra altra area nell'ambito del territorio del comune.

Anche a quest'articolo bisogna aggiungere dopo le parole: « di cui all'articolo 1° » quest'altre: « della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito quest'articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 38.

Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e d'ampliamento dovranno essere eseguite entro tre anni dalla pubbli-

cazione dei piani stessi debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti o resi inabitabili o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto.

Trascorso questo termine, il proprietario avrà diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal comune le indennità dovutegli a norma dell'articolo precedente.

Il pagamento delle indennità dovrà essere eseguito o immediatamente o per metà all'atto dell'espropriazione e per l'altra metà in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dall'abbandono.

Tutte le altre espropriazioni potranno invece essere eseguite entro il termine che sarà stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.

(È approvato).

Art. 39.

Le indennità per le espropriazioni, nei comuni di cui all'articolo 1° della presente legge, eseguite dallo Stato e dalle Amministrazioni provinciali e comunali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei comuni stessi, e dichiarati di pubblica utilità ai sensi del regio decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonchè quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati ed all'ampliamento degli esistenti, nelle località indicate all'articolo 2 del regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, ed a tutti i lavori di spostamento degli abitati in Calabria e nella provincia di Messina, previsti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente articolo 37.

Le stesse norme saranno applicabili alle espropriazioni già fatte dallo Stato, qualora l'indennità non sia ancora stata accettata o definitivamente liquidata all'atto della pubblicazione della presente legge; ma le indennità per le espropriazioni dei terreni dovranno essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trovavano nel 27 dicembre 1908 prima del terremoto. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 12 gennaio 1909, l'articolo 3 del regio decreto 25 aprile 1909, n. 217, l'articolo 3 del regio decreto 6 maggio 1909, n. 264, l'articolo 3 del regio decreto 15 luglio 1909, n. 542 ed ogni altra disposizione in quanto sia contraria alla presente legge.